


No di riferimento MSS: 5013.07.it
Rilasciato da: Assemblea dei delegati (AD) [09.11.2014]
Responsabile: Comitato

Pfadibewegung Schweiz
Mouvement Scout de Suisse
Movimento Scout Svizzero
Moviment Battasendas Svizra



STATUTI

Movimento Scout Svizzero (MSS)
Pfadibewegung Schweiz (PBS)
Mouvement Scout de Suisse (MSdS)
Moviment Battasendas Svizra (MBS)
Swiss Guide and Scout Movement (SGSM)

del 24 maggio 1987

con tutte le modifiche fino al 9 novembre 2014

Segretariato generale
MSS
Speichergasse 31
CH – 3011 Berna
Tel. +41 (0)31 328 05 45
Fax +41 (0)31 328 05 49
info@pbs.ch
www.pbs.ch/it

Paragrafo I: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1. Nome e definizione

Il Movimento Scout Svizzero MSS (Pfadibewegung Schweiz PBS, Mouvement Scout de Suisse MSdS, Movimento Battasendas Svizra MBS, Swiss Guide and Scout Movement SGSM) è un movimento giovanile a scopo educativo, aperto indistintamente a tutti i giovani che lo desiderano. È membro dell'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS) e dell'Organizzazione Mondiale dello Scoutismo (World Organization of the Scout Movement WOSM). Descrive i suoi scopi nella propria carta fondamentale.

2. Scopi individuali

Il movimento Scout promuove lo sviluppo spirituale, morale, intellettuale, fisico, manuale e sociale dei suoi membri. Intende l'educazione come processo evolutivo, che offre ai giovani la possibilità di acquisire il senso della libertà e delle responsabilità verso gli altri e verso se stessi.

3. Scopi generali

Il movimento Scout riconosce l'importanza del mondo del bambino, ma vuole anche mostrare oltre. Mette l'accento sul gioco libero da preoccupazioni di bambini e giovani, preparandoli nel contempo alla loro vita adulta. Cerca particolarmente presso i suoi membri di:

- a) motivarli alla comprensione e al rispetto della natura grazie alla possibilità di esperienze a suo stretto contatto.
- b) aiutare la loro ricerca e la loro riflessione sul senso della vita e della fede, nel rispetto delle convinzioni religiose di ognuno.
- c) promuovere la conoscenza e la comprensione reciproche, le relazioni e la solidarietà fra le diverse regioni della Svizzera e del mondo.
- d) stimolare l'apertura verso gli altri, realizzare una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla vita nella società, sviluppare la loro responsabilità civica.
- e) promuovere la partecipazione dei giovani nella società. Il MSS assicura la partecipazione dei giovani in tutti i suoi processi di presa di decisione.

4. Principi e metodi

Basilari nel lavoro del movimento Scout sono

la discussione impegnata dei principi espressi nella Legge e nella Promessa e l'utilizzazione consapevole dei metodi scout, proposti da Robert Baden-Powell. Tendendo conto dell'evoluzione delle concezioni pedagogiche, questi metodi scout vengono adattati in modo continuo alle condizioni particolari del nostro paese e del nostro tempo. Loro caratteristica è l'educazione dei giovani attraverso i giovani e l'attivo lavoro in comune all'interno di un gruppo. Particolare importanza viene accordata al rispetto dell'individualità di ognuno e all'esperienza della vita in comunità. Il gioco è elemento educativo essenziale nella maggior parte delle attività. Non da ultimo è importante motivare il giovane a svolgere un'attività sportiva sensata.

5. Unità del movimento e impegno nella società

Il Movimento Scout Svizzero coordina tutte le forze dello scoutismo in Svizzera e si fa interprete dei suoi interessi e delle sue necessità. Indipendentemente da ogni organizzazione politica, s'impegna in generale in favore delle richieste dei bambini e dei giovani nella società attuale e le sostiene di fronte all'opinione pubblica.

6. Responsabilità comune

Gli organi del Movimento Scout ad ogni livello vegliano insieme al rispetto degli scopi e dei metodi, che vengono vagliati e riveduti periodicamente, al fine di garantire il dinamismo del movimento.

Art. 1 Legge scout

¹ Legge, promessa, e motto sono i seguenti:

1. Legge scout

Noi scout vogliamo:

- Essere aperti e sinceri
- Ascoltare e rispettare gli altri
- Offrire il nostro aiuto
- Trasmettere gioia attorno a noi
- Condividere
- Affrontare con fiducia le difficoltà
- Saper fare delle scelte e prendere degli impegni
- Amare la vita e proteggere la natura
- Questa è la nostra legge, che ci lega agli scout di tutto il mondo
- Completiamo per noi personalmente e per il nostro gruppo:
- ...
- ...

2. Promessa scout

Voglio impegnarmi nella mia pattuglia/nel mio reparto e fare del mio meglio per vivere secondo la legge scout.

Chiedo a Dio e a voi tutti di aiutarmi

oppure

Chiedo a voi tutti di aiutarmi.

3. Promessa

Con gioia prometto di fare tutto il possibile

- per approfondire i valori della nostra legge
- per cercare di dare un senso alla mia vita
- per impegnarmi a favore di ogni comunità in cui vivo
- e per ...

confidando nell'aiuto di Dio e nel vostro aiuto.

Oppure

confidando nel vostro aiuto.

4. Motto

Sempre pronto / Sempre pronta

La legge, la promessa e il motto possono essere formulati nelle diverse branche adeguatamente all'età dei rispettivi partecipanti.

Art. 3 Stato giuridico

Il Movimento Scout Svizzero, fondato il 24 maggio 1987 come successore giuridico della Federazione Esploratori Svizzeri, fondata l' 8 ottobre 1913, e della Federazione Esploratrici Svizzere, fondata il 4 ottobre 1919, è una associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del codice civile svizzero e ha la sua sede a Berna.

Art. 4 Protezione del nome e del distintivo

¹ Il Movimento Scout Svizzero si preoccupa di garantire ai suoi membri il diritto esclusivo ad usare i nomi scout, esploratore ed esploratrice, come anche altri distintivi, denominazioni e segni di riconoscimento caratteristici, che sono contenuti negli statuti e nei regolamenti del MSS.

² I distintivi ufficiali generali del MSS sono un trifoglio (già distintivo della Federazione Esploratrici Svizzere) e un giglio (già distintivo della Federazione Esploratori Svizzeri), entrambi nei colori svizzeri. Essi sono depositati presso l'ufficio federale della proprietà intellettuale.

Paragrafo II: Membri

Art. 5 In generale

¹ Il Movimento Scout Svizzero è composto da membri attivi, membri onorari e membri passivi.

² Possono essere nominati quali membri onorari persone che hanno reso particolari servizi al movimento scout in Svizzera

Art. 6 Membri attivi

¹ Membri attivi sono:

- a) coloro che sono regolarmente iscritti nelle liste degli effettivi di una sezione riconosciuta;
- b) i membri dei comitati sezionali (comitato ausiliario, comitato dei genitori, comitato, ecc.);
- c) le persone che operano nelle associazioni cantonali e nelle loro suddivisioni interne;
- d) le persone che operano a livello federale in favore del MSS,
- e) le persone giuridiche che sono vicine al movimento scout.

² Ulteriori membri sono:

- a) le associazioni cantonali;
- b) i membri onorari.

Art. 7 Membri passivi

¹ Membri passivi sono persone fisiche che sostengono il Movimento Scout Svizzero in modo ideale e/o finanziario.

² I membri passivi possono - se gli Statuti delle Sezioni locali e delle Associazioni cantonali lo prevedono - associarsi a una Sezione locale, a un'Associazione cantonale o direttamente a livello federale. A membri passivi di Sezioni locali e Associazioni cantonali è data la possibilità di associarsi anche quale membro passivo del MSS.

Art. 8 Ammissione

¹ Le Sezioni locali regolano l'ammissione di nuovi membri. Se un nuovo membro entra a far parte del MSS a livello cantonale, rispettivamente regionale o federale, decide l'organo cantonale, rispettivamente regionale competente, rispettivamente l'organo di nomina a livello federale.

² Il comitato decide riguardo all'ammissione di persone giuridiche.

³ I membri passivi acquisiscono la qualità di membro mediante pagamento della quota sociale.

Art. 9 **Dimissioni ed esclusione**

¹ La qualità di membro termina con le dimissioni o con l'esclusione del membro.

² Le dimissioni devono essere comunicate alla sezione, oppure per i responsabili cantonali risp. regionali all'organo cantonale risp. regionale competente e per i responsabili federali all'organo di nomina.

³ Per i membri passivi il mancato pagamento della quota sociale equivale a dimissioni dal MSS.

⁴ Un'esclusione può essere decisa dagli organi decisionali competenti a livello locale, cantonale risp. regionale o federale. Contro un'esclusione è possibile ricorrere ogni volta entro 2 settimane dalla comunicazione scritta all'istanza immediatamente superiore. In ultima istanza decide il Comitato, rispettivamente la Direzione. Un'esclusione deve essere motivata.

Paragrafo III: Sezioni locali

Art. 10 **In generale**

I membri attivi del Movimento Scout Svizzero secondo l'art. 6, 1.a) e 1.b) si raggruppano a livello locale in sezioni. Queste sono miste oppure non miste. Sezioni non-miste sono di regola composte o solo da unità maschili o solo da unità femminili, eccezione fatta per la terza e quarta branca.

Art. 11 **Responsabilità e organizzazione**

¹ La sezione è responsabile verso l'associazione cantonale e la federazione per il rispetto degli scopi e l'applicazione dei metodi scout in tutte le attività della sezione (art. 1).

² Allorché i responsabili di una sezione non impegnano sistematicamente, per le attività della sezione, l'associazione cantonale o una suddivisione interna con personalità giuridica di cui fanno parte, la sezione deve essere costituita in forma di persona giuridica. Gli statuti sezionali non possono contenere disposizioni in contraddizione con gli statuti e i regolamenti del Movimento Scout Svizzero e devono essere adattati alle decisioni vincolanti del MSS.

³ Nel regolamento sezionale del MSS vengono precisati i compiti e l'organizzazione della sezione.

Art. 12 **Ammissione nel MSS**

¹ L'associazione cantonale è competente per l'ammissione di sezioni nel MSS. Essa ne regola la procedura necessaria, in accordo con gli statuti federali e il regolamento sezionale del MSS.

² Con l'ammissione nell'associazione cantonale la sezione è riconosciuta anche dal MSS.

Art. 13 **Scioglimento**

¹ Una sezione perde l'appartenenza al MSS mediante lo scioglimento o l'esclusione di tutti i membri, e con questo viene considerata come sciolta all'interno del MSS.

² La sezione può sciogliersi autonomamente.

¹ Dopo aver sentito il parere della sezione in questione, l'associazione cantonale può sciogliere una sezione, risp. escluderne tutti i membri. Contro una tale decisione la sezione può ricorrere alla direzione dell'associazione entro un mese dalla comunicazione scritta.

⁴ Dopo aver sentito il parere della sezione e dell'associazione cantonale in questione, la direzione dell'associazione può sciogliere una sezione, risp. escludere tutti i membri, sotto riserva del diritto di ricorso alla conferenza federale.

Paragrafo IV: Associazioni cantonali

Art. 14 **In generale**

¹ I membri attivi del Movimento Scout Svizzero all'interno di un Cantone costituiscono un'Associazione cantonale.

² Più Associazioni cantonali, o parti delle stesse, con l'autorizzazione della Direzione e l'approvazione delle Associazioni cantonali interessate possono unirsi in un'Associazione cantonale comune.

Art. 15 **Statuti e regolamenti**

¹ Le associazioni cantonali devono costituirsi come associazioni legali.

² I loro Statuti sono soggetti all'approvazione del Comitato.

³ Le associazioni cantonali possono decidere di istituire regolamenti propri.

⁴ Statuti e regolamenti cantonali non possono contenere disposizioni in contraddizione con gli statuti o i regolamenti del Movimento Scout

Svizzero e devono essere adattati a decisioni vincolanti del MSS.

Art. 16

Responsabilità e compiti

¹ Le associazioni cantonali sono responsabili verso il MSS per il rispetto degli scopi e per l'applicazione dei metodi scout in tutte le attività del cantone (art. 1).

² Esse si occupano di tutti i compiti, che non vengono specificamente assegnati al MSS al livello federale.

³ Compiti cantonali sono in particolare:

- a) La coordinazione di tutte le attività scout nel cantone e l'organizzazione di speciali manifestazioni cantonali.
- b) La formazione secondo il modello di formazione del MSS.
- c) L'assicurare il consiglio e il sostegno agli/alle animatori/trici nonché il consiglio e il sostegno alle sezioni da parte dei responsabili di branca e della direzione cantonale.
- d) L'ammissione di nuove sezioni e, se del caso, l'incoraggiamento speciale per la fondazione di nuove sezioni.
- e) La collaborazione con le sezioni nel cantone, con altre associazioni cantonali e con gli organi federali.
- f) L'incoraggiamento di contatti scout per i membri all'interno del cantone e con membri di altre associazioni cantonali.
- g) La cura dei contatti con altre organizzazioni giovanili.
- h) La difesa di richieste dei giovani a livello cantonale.
- i) Le pubbliche relazioni sul piano cantonale.
- j) La garanzia di un'assicurazione infortuni e responsabilità civile sufficiente per tutti i membri.
- k) La regolamentazione della scelta dei delegati all'assemblea dei delegati del MSS è stabilita negli statuti cantonali.
- l) La verifica costante del proprio lavoro.

Art. 17

Organizzazione dell'associazione cantonale

¹ Sono previsti i seguenti organi:

- a) l'assemblea dei delegati ed eventuali altri organi legislativi,
- b) la direzione cantonale e il comitato cantonale quali organi direttivi.

² L'assemblea dei delegati ha importanti competenze di decisione ed è composta in

maniera da permettere ai membri attivi della base (art. 6, 1.a) di esercitare i loro diritti di membri attraverso una rappresentanza adeguata. All'assemblea spetta l'elezione dell'istruttore e/oppure dell'istruttrice cantonale nonché del e/oppure della presidente cantonale.

³ La direzione cantonale è responsabile della direzione attiva dell'Associazione cantonale e si occupa di tutti i compiti che gli Statuti cantonali non riservano ad altri organi. E' coordinata congiuntamente dall'Istruttore e dall'Istruttrice cantonali.

⁴ Al comitato cantonale spetta il compito di sostenere la direzione cantonale, incaricandosi di compiti amministrativi ed organizzativi e inoltre occupandosi di altre incombenze che gli vengono assegnate dagli statuti cantonali.

⁵ Nella composizione di tutti gli organi si veglierà affinché sia garantita una sufficiente rappresentanza di entrambi i sessi. Per la composizione della direzione cantonale si dovrà cercare qualora possibile di ottemperare alla regola del terzo, ossia almeno un terzo donne e un terzo uomini.

⁶ Al posto di comitato cantonale e direzione cantonale l'Associazione cantonale può prevedere anche un solo organo direttivo. Questo deve essere presieduto da una donna e da un uomo e rispettare qualora possibile la regola del terzo. Quest'unico organo direttivo è responsabile per tutti i compiti della direzione cantonale e del comitato cantonale.

Art. 18

Riconoscimento, scioglimento e esclusione

¹ Il riconoscimento di un'associazione cantonale avviene da parte del MSS sotto la premessa, che l'associazione cantonale soddisfi le condizioni contenute nei presenti statuti.

² Lo scioglimento di un'associazione cantonale può avvenire secondo le disposizioni dei suoi statuti cantonali.

³ Dopo aver sentito il parere dell'Associazione cantonale in questione, il Comitato può sciogliere un'Associazione cantonale, e conseguentemente escludere tutti i membri, sotto riserva del diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati.

Art. 19

Eccezioni

In casi fondati l'organo federale competente può approvare eccezioni per determinate associazioni cantonali.

Paragrafo V: Compiti e organizzazione a livello federale

Art. 20 In generale

¹ Nel Movimento Scout Svizzero tutto quanto concerne l'insieme della Svizzera viene definito livello federale e gli organi del MSS vengono chiamati organi federali.

² La struttura a livello federale del MSS deve corrispondere agli scopi fondamentali del MSS (art. 1) e alle richieste e ai bisogni sia dei suoi membri attivi che delle sezioni e delle associazioni cantonali.

³ La struttura federale del MSS è essenzialmente federalistica. Le associazioni cantonali sono responsabili per tutti i compiti che non vengono specificamente assegnati alla federazione.

⁴ Il MSS è, come movimento che copre la Svizzera nel suo insieme, responsabile dell'ulteriore sviluppo del movimento scout in Svizzera. Da questa responsabilità nascono compiti di animazione e coordinazione per gli organi federali.

Art. 21 Compiti e responsabilità

¹ Il Movimento Scout Svizzero vigila sull'applicazione degli scopi e degli impegni contenuti nell'art. 1 degli statuti in tutte le attività.

² I compiti che spettano al MSS a livello federale sono:

- a) La coordinazione delle attività scout in Svizzera e l'organizzazione di particolari manifestazioni federali.
- b) La collaborazione con gli organi cantonali e sezionali, in special modo attraverso informazioni e contatti reciproci regolari e inoltre attraverso l'incoraggiamento della partecipazione di cantoni e sezioni al livello federale.
- c) La rielaborazione adattata al nostro tempo delle basi del movimento scout, in particolar modo l'incoraggiamento alla discussione impegnata dei principi espressi nella legge e nella promessa e lo stimolo al lavoro di branca adatto all'età.
- d) Il confronto con i principi basilari dello scoutismo e con problemi d'attualità mediante l'offerta di attività adeguate.
- e) La formazione secondo il modello di formazione, in particolare la formazione dei formatori e degli esperti consiglieri.

- f) Il riconoscimento dell'importanza dell'animazione spirituale.
- g) La pubblicazione di un bollettino informativo e stimolante dal punto di vista metodologico per animatori e animatrici, nonché la pubblicazione di altri mezzi di informazione.
- h) L'integrazione di bambini e giovani handicappati nel MSS.
- i) L'incoraggiamento di contatti intercantionali e internazionali per i membri.
- j) La cura dei contatti con altre organizzazioni giovanili.
- k) La difesa di richieste in materia di politica giovanile a livello federale.
- l) Le relazioni pubbliche a livello svizzero.
- m) La questione delle finanze federali e l'amministrazione dei beni.
- n) La verifica costante del proprio lavoro.
- o) La cura dei contatti con gli Anziani Scout Svizzeri (già Lega svizzera di San Giorgio)
- p) La costituzione di un gruppo di sostenitori e l'informazione regolare di questi sostenitori riguardo l'attività del MSS.

³ Il MSS può, per salvaguardare l'unità del MSS, emanare dei regolamenti riguardanti:

- a) la progressione personale,
- b) il metodo e la pedagogia di branca,
- c) la formazione delle animatrici e degli animatori,
- d) i compiti e l'organizzazione della sezione.

Art. 22 Compiti principali a livello federale del MSS

Tra le responsabilità e i compiti elencati all'art. 21, il MSS si concentra in particolare sui seguenti settori di competenza:

1. Programma

- a) Permanente sviluppo e applicazione dei fondamenti dello scoutismo (principi e metodi), ciò tenendo conto delle esigenze dei membri, dello scopo degli statuti, della carta fondamentale per le differenti fasce d'età del Movimento Scout Svizzero come pure dei contenuti internazionali del movimento scout.
- b) Assicurare l'integrazione nelle attività scout di bambini e giovani portatori d'handicap (EOC) o originari di paesi stranieri.
- c) Capacità dei membri ad uno sviluppo integrale tramite la trasmissione dei fondamenti attraverso vari canali, quali lo stimolo, il sostegno e/o l'organizzazione di

importanti manifestazioni, di manifestazioni di branca e di particolari iniziative del MSS.

- d) Assicurare un efficace controllo di qualità in maniera da garantire che il programma ad ogni livello delle associazioni cantonali corrisponda ai fondamenti dello scoutismo ed alla carta fondamentale e sia attrattivo.

2. *Formazione*

- a) Controllo, attualizzazione e attuazione del modello di formazione come pure elaborazione di mezzi ausiliari.
- b) Assicurare l'offerta di corsi a livello federale, inclusi i corsi di perfezionamento inerenti temi importanti, in collaborazione con il settore di competenza Programma.
- c) Contatti con uffici federali (nell'ambito di questioni relative alla formazione, ad esempio Gioventù+Sport).

3. *Sostegno*

- a) Garanzia di qualità mediante sostegno e scambio di esperienze a livello federale.
- b) Controllo, attualizzazione e attuazione del modello di sostegno come pure elaborazione di mezzi ausiliari.

4. *Risorse umane*

- a) Assicurare la pianificazione a lungo termine delle risorse del personale come pure la ricerca, il sostegno e il commiato dei volontari a livello federale.
- b) Occupazione di posti vacanti nelle commissioni, nei gruppi di lavoro e nei gruppi di progetto nel quadro della pianificazione generale delle risorse.
- c) Sostegno dei volontari nelle questioni inerenti la formazione e il perfezionamento e lo sviluppo del team.
- d) Tutti i compiti in relazione con il rapporto lavorativo degli impiegati del MSS, fatte salve le prerogative della/del Segretaria/o generale come pure il sostegno della/del Segretaria/o generale in questioni di politica del personale.

5. *Finanze*

- a) Pianificazione, organizzazione e controllo dell'acquisizione, amministrazione e impiego delle risorse a livello federale.
- b) Consiglio e sostegno alle istanze interne in merito agli aspetti finanziari della pianificazione e conduzione del MSS e dei suoi elementi.
- c) Gestione dei fondi del MSS come pure acquisizione e cura di fonti per l'ottenimento di mezzi.
- d) Tutela degli interessi del MSS in caso di partecipazioni e collaborazioni con

organizzazioni scout vicine al MSS in campo finanziario.

6. *Diritto*

- a) Chiarificazione di questioni giuridiche (statuti, regolamenti, assicurazioni, contratti, ecc.) come pure elaborazione di proposte di soluzione.

7) *Scambi e contatti*

- a) Scambi all'interno del MSS (con le associazioni cantonali) in particolare tramite gli incontri con i responsabili cantonali, l'appoggio delle direzioni cantonali e la valutazione del fabbisogno di scambio.
- b) Assicurare i contatti con le federazioni mondiali (AMGE e OMMS) come pure il consolidare la dimensione internazionale del MSS.
- c) Scambio con istituzioni e gruppi esterni importanti per il MSS.
- d) Realizzazione di procedure di consultazione.
- e) Contribuire alla politica giovanile tramite un attivo lavoro di lobby e tramite la recezione di temi socialmente rilevanti.

8. *Comunicazione*

- a) Garantire lo scambio costante di informazioni all'interno del MSS mediante i mezzi di comunicazione interni nel rispetto del plurilinguismo.
- b) Promuovere l'immagine dello scoutismo in Svizzera verso l'esterno nel rispetto del plurilinguismo.
- c) Garantire la pubblicazione di brochures e altre pubblicazioni.

9. *Amministrazione*

- a) Tutti i compiti e i processi amministrativi per il sostegno delle unità organizzative del MSS nell'adempimento delle loro funzioni.
- b) Organizzare assemblee, manifestazioni, curare l'inoltro di richieste di sovvenzioni, eccetera.
- c) Gestione dei documenti, elaborazione dei dati, mantenimento dell'infrastruttura e del funzionamento del segretariato generale.

Art. 23

Organi del livello MSS

Gli organi del MSS sono:

- a) L'Assemblea dei delegati,
- b) La Conferenza federale,
- c) Il Comitato e la Presidenza,
- d) La Direzione e il Segretariato,
- e) Le Commissioni,

- f) I Revisori dei conti,
- g) Il Comitato di valutazione.

Art. 24
L'assemblea dei delegati (AD); 1.
Competenze

L'assemblea dei delegati:

- a) rivede gli Statuti,
- b) approva il processo di conduzione e osserva i compiti in esso previsti,
- c) decide in merito ai risultati dell'attuazione dei documenti strategici, nella misura in cui il documento strategico o il piano dei compiti e delle finanze assegna la competenza decisionale dell'Assemblea dei delegati,
- d) fissa la quota sociale,
- e) fissa un importo massimo a disposizione del Comitato e della Direzione per spese straordinarie non previste nel budget,
- f) prende atto dei rapporti dei Revisori dei conti e del Comitato di valutazione,
- g) approva i conti e il rapporto annuali,
- h) elegge, su proposta di un'Associazione cantonale, del Comitato, della Direzione o di un/una delegato/a:
 1. la Presidente e il Presidente del MSS come pure gli altri membri del Comitato, per un mandato di due anni,
 2. la o il Capo dei Revisori dei conti per un mandato di quattro anni come pure gli altri revisori per un mandato di sei anni,
 3. i membri del Comitato di valutazione per un mandato di due anni,
- i) controlla la gestione del Comitato,
- j) del regolamento del vestiario, del regolamento del campo, del regolamento sulla divisa e distintivi, del regolamento del campo come del Profilo dello scoutismo,
- k) nomina i membri onorari,
- l) decide in merito all'ammissione e quale istanza di ricorso in merito all'esclusione e allo scioglimento di Associazioni cantonali,
- m) si occupa di tutte le questioni che le sono sottoposte dal Comitato o dalla Conferenza federale.

Art. 25
2. Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati è composta dai delegati delle Associazioni cantonali e dalle persone attive per il MSS a livello federale e al massimo da due rappresentanti per ogni membro secondo l'art. 6 cpv 1 lit. e. Solo i delegati delle Associazioni cantonali hanno diritto di voto. I membri del Comitato, della Direzione, delle commissioni, dei gruppi di

lavoro ad hoc e dei gruppi di progetto e i rappresentanti per membro secondo l'art. 6 cpv. 1 lit. e hanno voto consultivo.

² Ogni Cantone ha diritto a 4 delegati per i primi 1'000 membri giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a e c degli Statuti come pure a un/una ulteriore delegato/a per ogni ulteriori 500 membri iniziati.

³ L'Istruttrice e l'Istruttore cantonali fanno parte di diritto della delegazione della loro Associazione cantonale. Possono farsi rappresentare da un membro dello stesso sesso della loro Associazione cantonale. La rappresentanza in caso di posto vacante non è possibile e la delegazione avrà un voto in meno.

⁴ La delegazione di un'Associazione cantonale deve sempre essere composta almeno per un terzo da delegati maschili e per un terzo da delegati femminili.

⁵ Ogni delegazione cantonale deve enumerare almeno un rappresentante delle sezioni o di una propria suddivisione interna che non sia membro di un organo esecutivo dell'associazione cantonale. A partire da 6 delegati tali rappresentanti regionali devono costituire almeno un terzo della delegazione cantonale.

⁶ Qualora sino all'assemblea dei delegati un'associazione cantonale non avesse, o avesse solo parzialmente, versato al MSS l'insieme delle quote societarie dovute, la totalità dei delegati dell'associazione cantonale in questione non hanno diritto di voto a tale assemblea dei delegati.

Art. 26
3. Convocazione

¹ L'Assemblea ordinaria dei delegati è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato.

² Un'assemblea straordinaria dei delegati è convocata su richiesta del Comitato o di almeno 4 Associazioni cantonali o di un gruppo di Associazioni cantonali che assieme rappresentino almeno il 20% dei membri menzionati all'art. 6 cifra 1 lit. a. e lit c.

³ La convocazione deve essere comunicata per iscritto alle Associazioni cantonali con menzione dell'ordine del giorno almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei delegati. Richieste e questioni che si desiderano trattare all'assemblea devono pervenire al Comitato per iscritto 90 giorni prima dell'assemblea. Aggiunte o cambiamenti riguardanti trattande menzionate all'ordine del giorno possono essere proposti anche dopo aver ricevuto la lista delle trattande

⁴ Affinché i partecipanti all'assemblea si possano preparare convenientemente, il

Comitato si preoccupa di fornire un'informazione anticipata e adeguata, scritta od orale, riguardo le singole trattande.

Art. 27

4. Direzione, procedure di decisione e svolgimento

¹ Il presidente e la presidente del MSS dirigono insieme l'assemblea dei delegati di comune accordo. Se sono messi personalmente in causa da una trattanda, passano la direzione dell'assemblea a una terza persona

² Decisioni ed elezioni sono accettate se riuniscono la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Per modifiche degli statuti è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di parità di voti decide colui o colei che dirige i dibattiti sulla trattanda in questione. In caso di decisioni non vengono conteggiati gli astenuti per l'ottenimento della maggioranza necessaria

³ Venti persone aventi diritto di voto possono chiedere uno scrutinio segreto.

⁴ Per evitare assemblee straordinarie il Comitato può presentare per iscritto alle Associazioni cantonali delle questioni di competenza dell'assemblea. Se la proposta riunisce a suo favore almeno i due terzi dei voti espressi, viene considerata accettata. Ogni Associazione cantonale ha diritto a tanti voti quanti le sono assegnati giusta l'art. 26. L'Associazione cantonale deve assicurare un'espressione di voto che tenga conto dei criteri inerenti la composizione della delegazione.

⁵ L'assemblea dei delegati può, in situazioni dove pare sensato, decidere regolamentazioni differenti a seconda della regione linguistica.

⁶ L'Assemblea dei delegati regola i dettagli del proprio modo di lavorare e la procedura applicabile in un

Art. 28

La conferenza federale (ConF), 1. Competenze

La conferenza federale:

- a) emana i regolamenti nella misura in cui tale competenza non sia espressamente delegata a un altro organo,
- b) coopera quale organo consultivo all'elaborazione degli elementi del processo di conduzione,
- c) decide in merito ai risultati dell'attuazione dei documenti strategici, a meno che il documento strategico assegni il compito a un altro organo,
- d) nell'ambito delle sue competenze può affidare mandati alla direzione dell'associazione,

- e) é istanza di ricorso in caso di dissoluzione o esclusione di una sezione,
- f) elabora proposte all'attenzione dell'assemblea dei delegati,
- g) delibera e decide riguardo tutte le questioni sottoposte dall'assemblea dei delegati o dalla direzione dell'associazione,
- h) in caso di necessità elegge una commissione di mediazione per comporre definitivamente controversie sorte fra associazioni cantonali e federazione, fra sezioni e federazione, fra diverse associazioni cantonali nonché fra organi federali,
- i) si pronuncia, a richiesta della Direzione, su progetti e oggetti che il Comitato intende sottoporre all'assemblea dei delegati,
- j) decide dell'adesione e dell'uscita da Organizzazioni non scout.

Art. 29

2. Composizione

¹ La Conferenza federale è composta dalle Istruttrici e dagli Istruttori cantonali e dalle persone attive a livello federale per il MSS.

² Solo le Istruttrici e gli Istruttori cantonali hanno diritto di voto. Essi possono farsi rappresentare da un membro dello stesso sesso della propria Associazione cantonale. Se una carica fosse vacante la rappresentanza non è autorizzata e la delegazione cantonale dispone di un voto in meno.

³ I membri del Comitato, della Direzione, delle commissioni, dei gruppi di lavoro ad hoc e dei gruppi di progetto hanno solo voto consultativo.

⁴ Qualora entro la Conferenza federale un'Associazione cantonale non avesse, o avesse solo parzialmente versato al MSS l'insieme delle quote sociali dovute, la delegazione dell'Associazione cantonale in questione non ha diritto di voto a tale Conferenza federale.

Art. 30

3. Stile di lavoro e procedura

¹ La Conferenza federale è convocata dalla Direzione di regola una volta all'anno, oppure su richiesta di 4 associazioni cantonali o di un quinto delle Istruttrici e degli Istruttori cantonali.

² Il/La Segretario/a generale del MSS dirige la Conferenza federale. Se egli/ella è messo/a personalmente in causa da una trattanda, passa la direzione dell'assemblea a una terza persona neutrale.

³ La conferenza federale medesima può adottare un regolamento onde fissare il suo

modo di operare e la procedura applicabile.

Art. 31

Procedure di consultazione

¹ Su richiesta del Comitato, della Direzione, dell'Assemblea dei delegati o della Conferenza federale, questioni operative importanti o strategiche vengono sottoposte in maniera consona ai membri del MSS per consultazione.

² Il Comitato, rispettivamente la Direzione stabilisce forma e tempi della consultazione.

Art. 32

Comitato, 1. Compiti e competenze

¹ Il Comitato, conformemente all'art. 21 (compiti e responsabilità), è responsabile per la conduzione strategica del MSS e in tale funzione gli incombe, come organo collegiale, la responsabilità globale per i compiti di cui all'art. 22. Nell'attuazione dei compiti è sostenuto dalle commissioni.

² Il Comitato è fra l'altro responsabile per:

- a) lo sviluppo strategico del MSS e per la pianificazione strategica a medio e lungo termine,
- b) il processo di conduzione del MSS a livello federale, secondo regolamento,
- c) il ricambio e la conduzione della Direzione;
- d) i contatti con istituzioni statali e politiche, come pure con organizzazioni terze in questioni strategiche,
- e) la direzione o la collaborazione in progetti strategici,
- f) la garanzia del plurilinguismo dell'Associazione,
- g) la regolamentazione degli impieghi fatte salve le competenze dell'AD e della ConF (ruolo di datore di lavoro),
- h) la fissazione e il mantenimento dei principi di politica del personale per volontari e impiegati,
- i) le questioni finanziarie del MSS;
- j) la preparazione e la conduzione dell'Assemblea dei delegati,
- k) l'emanazione di direttive,
- l) l'emanazione del mansionario per la Direzione e per altre commissioni, gruppi di progetto, eccetera, sottoposti al Comitato,
- m) l'approvazione degli Statuti delle Associazioni cantonali,
- n) le decisioni inerenti ricorsi in caso di esclusione di un membro ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lit. d ed e,
- o) l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc e gruppi di progetto per aspetti strategici,

p) tutte le questioni che non sono affidate dagli Statuti ad altri organi del MSS, purché non abbiano carattere operativo.

³ Un regolamento emanato dal Comitato regola le modalità di lavoro.

Art. 33

2. Composizione

¹ Il Comitato è composto dalla Presidente e dal Presidente nonché da altri cinque membri. Opera a titolo onorifico e consta almeno di un membro di lingua francese, italiana o romancia, rispettivamente di lingua tedesca.

² E' ammessa la rielezione; la durata massima del mandato è di otto anni. In caso di nomina nella Presidenza, la durata del precedente mandato nel Comitato non è computata.

³ Il Comitato si organizza autonomamente ed è diretto dalla Presidente e dal Presidente congiuntamente.

⁴ La/Il Segretaria/o generale fa parte del Comitato con voto consultivo e diritto di proposta.

Art. 34

Presidenza

La Presidente e il Presidente hanno i seguenti compiti e competenze:

- a) direzione in comune del Comitato e dell'Assemblea dei delegati,
- b) rappresentanza in comune del MSS sia verso l'interno che verso terzi,
- c) superiori gerarchici della/del Segretaria/o generale.

Art. 35

Direzione, 1. Compiti e competenze

¹ La Direzione, conformemente all'Art. 21 (compiti e responsabilità), è responsabile per la conduzione operativa del MSS e in tale funzione le incombe, come organo collegiale, la responsabilità globale per i compiti ai sensi dell'Art. 22. Nell'attuazione dei compiti è sostenuta dalle commissioni.

² La Direzione è fra l'altro responsabile per:

- a) la collaborazione al processo di conduzione e alla sua attuazione, secondo regolamento,
- b) la decisione in merito ai risultati dell'attuazione dei documenti strategici, nella misura in cui il documento strategico attribuisce tale decisione alla Direzione,
- c) la collaborazione a livello di contenuti nell'ambito del rispettivo compito principale in intesa con le commissioni,
- d) l'organizzazione, il coordinamento e l'armonizzazione delle attività correnti nei diversi gremii del MSS (commissioni,

- segretariato, gruppi di lavoro ad hoc e di progetto) e con le organizzazioni partner,
- e) il coordinamento delle attività scout in Svizzera,
 - f) il coordinamento dei contenuti nell'allestimento di stampati,
 - g) la diffusione dei fondamenti conformemente a carta fondamentale e scopo statutario,
 - h) l'assegnazione di grandi manifestazioni;
 - i) il concetto di comunicazione e le pubbliche relazioni a livello nazionale,
 - j) le questioni finanziarie e organizzative correnti nel quadro del budget approvato,
 - k) la collaborazione con organi cantonali e sezionali come pure il coordinamento degli organi intermedi tra Associazioni cantonali e organi federali,
 - l) la cura dei contatti con altre organizzazioni giovanili, con le due associazioni scout mondiali come pure con altre istituzioni importanti per il MSS (istituzioni statali e politiche e organizzazioni terze) nell'ambito di affari correnti,
 - m) la formazione ai sensi del modello di formazione,
 - n) l'organizzazione amministrativa del MSS,
 - o) le procedure e i meccanismi all'interno del MSS a livello operativo,
 - p) l'esclusione di un membro ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lit. d ed e nonché la decisione inerente ricorsi in caso di esclusione di un membro ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 litt. a – c,
 - q) la preparazione e la conduzione della Conferenza federale,
 - r) l'emanazione del mansionario per i gremii sottoposti alla Direzione,
 - s) la nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro nonché dei rappresentanti in organizzazioni terze,
 - t) la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc,
 - u) tutte le questioni che non sono affidate dagli Statuti ad altri organi del MSS, purché non siano di carattere strategico.

Art. 36 **2. Composizione**

¹ La Direzione è composta dalla/dal Segretario/o generale e da 4 responsabili dei compiti principali. E' impiegata dal MSS a tempo pieno o a titolo principale. Nella scelta dei membri ci si impegnerà per un'adeguata rappresentanza dei sessi e delle lingue.

² La Direzione può suddividere singole funzioni affidandole a una donna e a un uomo. In tal caso, essi esercitano congiuntamente i loro compiti.

³ La Direzione è diretta dalla/dal Segretario/o generale. L'assegnazione delle funzioni avviene con la nomina.

Art. 37 **3. Segretario/o generale**

La/il Segretario/o generale ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) conduzione della Direzione e della Conferenza federale,
- b) rappresentanza della Direzione alle sedute del Comitato,
- c) conduzione del Segretariato generale.

Art. 38 **Commissioni, Gruppi di lavoro ad hoc e gruppi di progetto**

1. Commissioni

¹ Le commissioni lavorano su mandato e per conto del Comitato e della Direzione. Esse li sostengono in particolare nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 22.

² La Direzione istituisce le seguenti commissioni:

- a) Commissione programma,
- b) Commissione internazionale,
- c) Commissione formazione,
- d) Commissione sostegno,
- e) Commissione volontari,
- f) ...
- g) ...
- h) Commissione comunicazione,
- i) Commissione tecnologie informatiche,
- j) Commissione contatti esterni.

³ Il Comitato istituisce le seguenti commissioni:

- a) Commissione per gli impiegati retribuiti,
- b) Commissione finanze,
- c) Commissione giuridica.

⁴ La Direzione, rispettivamente il Comitato nominano i membri e i presidenti delle commissioni. I membri della Direzione e del Comitato possono essere membri di una commissione.

⁵ Le commissioni sono composte almeno da un terzo di membri di sesso maschile rispettivamente femminile. Le diverse regioni linguistiche del paese debbono essere considerate in modo appropriato. La grandezza delle commissioni dipende dal lavoro che incombe loro.

⁶ La Direzione, rispettivamente il Comitato elabora per ciascuna commissione un

mansionario in cui sono indicati i suoi compiti e competenze.

2. Gruppi di lavoro ad hoc

Quando per ragioni di capacità lavori pendenti non possono essere evasi dalle commissioni oppure vi siano compiti non atti a gruppi di progetto, la direzione dell'associazione può istituire gruppi di lavoro ad hoc. L'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc avviene a termine ed in modo mirato.

3. Gruppi di progetto

¹ Per l'elaborazione di progetti il Comitato e la Direzione istituiscono gruppi di progetto. Questa forma organizzativa deve essere scelta per tutti i compiti che si prestano a una risoluzione progettuale tramite un gruppo di progetto, ciò per rendere tale compito il più possibile sostenuto a livello federale.

² I progetti ed i gruppi di progetto istituiti per essi hanno un termine e sono mirati. Occorre tener conto delle linee guida del MSS inerenti i progetti.

Art. 39 Funzioni speciali

¹ La Direzione può dare mandato a singole persone quali incaricati in particolare per i seguenti compiti:

- a) una portavoce e un portavoce per i mass-media per ogni regione linguistica,
- b) una responsabile e un responsabile per ogni branca,
- c) una responsabile e un responsabile internazionale quali persone di contatto per entrambe le Associazioni mondiali e per le organizzazioni nazionali scout estere,
- d) una/un responsabile per gli scout a ogni costo,
- e) una/un responsabile di crisi.

² L'incaricata/o fa normalmente parte di una commissione.

³ La Direzione elenca in modo appropriato i compiti e le competenze dell'incaricata/o.

Art. 40 Segretariato generale

¹ Il Segretariato generale è composto dai membri della Direzione e dagli altri salariati. Esso fornisce prestazioni per le unità organizzative del MSS.

² Ad esso incombono in particolare i seguenti compiti:

- a) costituzione, mantenimento, esercizio dell'infrastruttura,

- b) organizzazione e tenuta del processo verbale di assemblee come pure delle sedute del Comitato e della Direzione,
- c) lavori amministrativi nel quadro dei compiti principali,
- d) coordinamento amministrativo nell'allestimento di stampati e traduzioni,
- e) contabilità finanziaria e sostegno in campo finanziario e dello sponsoring,
- f) controllo periodico dei processi amministrativi.

Art. 41 Revisione dei conti

¹ L'organo di controllo è composto da un o una revisore in capo e da sei revisori. Il o la revisore in capo è responsabile per l'organizzazione della revisione. L'organo di controllo presenta ogni anno il rapporto di revisione all'Assemblea dei delegati.

² Il o la revisore in capo viene eletto dall'assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile. I revisori sono eletti dall'assemblea dei delegati per un periodo di sei anni con mandati scaglionati.

³ Al posto di revisori dei conti onorari l'assemblea dei delegati può affidare la revisione ad una persona giuridica.

Art. 42 Comitato di valutazione, 1. Composizione

¹ Il comitato di valutazione si compone di cinque membri, di cui al minimo due dalla svizzera francese, italiana o romancia e al minimo due dalla svizzera tedesca e almeno due per ciascun sesso. Essi sono nominati dall'assemblea dei delegati per un mandato di due anni. Sono eleggibili solo persone con buone conoscenze del MSS e/o almeno di una associazione cantonale.

² Durante il loro mandato i membri del comitato di valutazione non possono rivestire alcuna ulteriore funzione particolare, né essere membri del Comitato, della Direzione, di una commissione, di un gruppo di lavoro o di progetto del MSS né essere membri di comitato o di direzione in un'Associazione cantonale.

³ I membri del comitato di valutazione possono essere rieletti al massimo tre volte.

⁴ Il comitato di valutazione si basa sul volontariato. Opera collegialmente e viene diretto con turno annuale da uno dei suoi membri.

Art. 43

2. Compiti e competenze

¹ Il comitato di valutazione:

- a) esamina il rapporto annuale conformemente al processo di conduzione del MSS e presenta all'Assemblea dei delegati un rapporto in cui riferisce circa la misura in cui sono stati raggiunti gli scopi e gli obiettivi di cui al processo di conduzione,
- b) può essere impiegato per controlli e/o valutazioni particolari su specifico mandato dell'Assemblea dei delegati o della conferenza federale,
- c) controlla periodicamente e a campione le procedure;

² Per poter adempiere a questi compiti il comitato di valutazione ha le seguenti competenze.

- a) ha accesso a tutte le informazioni rilevanti in possesso del MSS,
- b) ha diritto di visionare tutti i documenti del MSS,
- c) può interrogare rappresentanti e membri di organi del MSS e può previa consultazione assistere a riunioni.

³ Il comitato di valutazione non ha competenze decisionali. Può solamente formulare proposte nel quadro della sua attività di valutazione.

⁴ Il comitato di valutazione deve in linea di principio trattare confidenzialmente tutte le informazioni. Informazioni confidenziali di cui il comitato di valutazione è venuto a conoscenza nel corso della sua attività di valutazione possono venir citate nel rapporto solamente se tali citazioni appaiono assolutamente necessarie per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi per il regolare svolgimento dei compiti e mandati affidati al comitato stesso.

Art. 44

Scout & Sport SA

¹ Il MSS e le associazioni cantonali sono azioniste uniche della Scout & Sport SA.

² La partecipazione ai diritti pecuniari e al diritto di voto dell'insieme delle associazioni cantonali è al minimo del dieci e al massimo del quindici per cento.

³ Il Comitato esercita tutti i diritti d'azionista del MSS.

Art. 45

Finanze, 1. Entrate

¹ Le entrate del MSS a livello federale comprendono in particolare:

- a) contributi annuali dei soci

- b) ricavi degli averi patrimoniali e delle partecipazioni,
- c) donazioni, legati e altre sovvenzioni
- d) pubblici sussidi,
- e) contributi degli sponsor del MSS.

² Gli importi del contributo sociale dovuti da ciascun socio giusta l'art. 6 cpv. 1 lit. a) c), e) e dai soci passivi a livello federale sono stabiliti dall'Assemblea dei delegati. Soci di altre categorie sono esentati dall'obbligo contributivo.

³ I contributi sociali sono pagati:

- a) Dalle Associazioni cantonali per i soci giusta l'art. 6 cpv. 1 lit. a) e c),
- b) Dai membri secondo l'art. 6 cpv. 1 lit. e,
- c) Dai membri passivi del MSS.

Art. 46

2. Autorizzazione delle spese e diritto di firma

¹ Per le spese correnti a livello federale gli organi del MSS rispettano il preventivo approvato dall'Assemblea dei delegati.

² Per quel che riguarda spese straordinarie non preventivate il Comitato, rispettivamente la Direzione possono decidere secondo buon senso nei limiti della somma concessa a tale scopo dall'Assemblea dei delegati.

³ Il MSS è vincolato dalla firma collettiva della Presidente e del Presidente, oppure dalla firma di uno di questi congiuntamente a quella di un altro membro di Comitato o della/del Segretario generale.

⁴ Il Comitato può stabilire disposizioni particolari per questioni operative, puramente amministrative, come anche per le transazioni finanziarie bancarie e postali.

Art. 47

3. Responsabilità

Il MSS non risponde dei debiti delle Sezioni locali e delle Associazioni cantonali e viceversa.

Paragrafo VI: Disposizioni finali

Art. 48 Scioglimento del MSS

¹ Lo scioglimento del MSS può solo essere deciso da un'assemblea dei delegati che viene convocata a questo scopo. La decisione di scioglimento deve raccogliere almeno tre quarti dei voti validi espressi.

² Un eventuale saldo attivo viene versato ad una, o più, organizzazioni giovanili d'utilità pubblica esenti da tasse e con sede in Svizzera.

Art. 49 Adattamento degli statuti delle Associazioni cantonali e delle Sezioni locali

Le disposizioni degli statuti e regolamenti delle associazioni cantonali e delle sezioni che non sono conformi agli statuti del MSS vengono automaticamente sostituiti dalle disposizioni corrispondenti degli statuti del MSS.

Paragrafo VII: Disposizioni transitorie

Art. 50 Approvazione degli statuti

I presenti statuti sono stati approvati dalle assemblee straordinarie dei delegati della FES e delle delegate della FESici in data 23/24 maggio 1987 e dunque conseguentemente è stata decisa la fondazione del MSS. Contemporaneamente è stato accettato lo scioglimento delle due federazioni FES e FESici per una data futura, da convenire fra il presidente della FES e la presidente della FESici.

Art. 41 Disposizioni transitorie relative alla modifica statutaria del 4 settembre 2010

¹ La totalità delle modifiche statutarie adottate il 4 settembre 2010 entrerà in vigore il 1° settembre 2011, con riserva di quanto segue.

² Gli elementi del processo di pianificazione e conduzione vengono introdotti all'inizio del 2012.

³ Fino alla prossima Assemblea ordinaria dei delegati, la Direzione potrà, se per motivi di opportunità risultasse necessario, decidere eccezioni.

La presidente:



Barbara Blanc

Il presidente:



Thomas Gehrig